

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- al comma 639, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- al comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI;

- al comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 luglio 2014, il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede:

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- al comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera di consiglio comunale n. 49 del 10 luglio 2014;

Vista la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sancisce:

- All' art 1 comma 14 esclusione dalla TASI delle abitazioni Principali ad eccezione di quelle classificate in A1 A8 e A9 sia a carico del possessore che dell'utilizzatore;
- all'art. 1 comma 10 dispone la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato a familiari in linea retta di primo grado a patto che il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A1-A8-A9) e che il contratto si registrato;
- All'art. 1 comma 54 dispone che per gli immobili locati a canone concordato Tasi è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento;

Ritenuto necessario, per l'anno 2016 di individuare le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili
- 3) aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) aliquota TASI del 1,2 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 5) aliquota TASI del 1,4 per mille per per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 6) aliquota TASI del 1,4 per mille pertinenze oltre la prima di abitazione principale;
- 7) aliquota TASI pari al 2,2 per mille per gli immobili di categoria C01
- 8) aliquota TASI pari al 0,7 per mille per gli immobili di categoria C01 locati o utilizzati.
- 9) aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- 10) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del possessore;
- 11) aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- 12) aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

- € 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;
- € 50,00 per presenza di ogni soggetto coabitante con disabilità:
 - invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
 - disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta

Visti i costi dei servizi indivisibili, individuati per l'anno 2016:

- Illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi connessi € 387.988,00
- Manutenzione verde pubblico € 211.133,00
- Anagrafe €. 70.490,00
- URP €.159.651,00
- Cimitero €. 21.500,00

per complessivi €. 850.762,00.

Considerato che il gettito TASI previsto con le aliquote e detrazioni elencate ammonta ad €. 225.000,00 e a questo va' sommato il trasferimento statale previsto per l'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali che ammonta ad euro 530.000,00 e che pertanto la copertura dei servizi di cui sopra risulta del 88,74%;

Ritenuto pertanto di determinare le seguenti rate e scadenze del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2016;
 - seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2016;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016:

Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 D.Lgs.vo 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- il D.M. del 28/10/2015 Ministero dell'Interno che ha previsto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è differito al 31/03/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della illustrazione da parte del SINDACO;

Con 6 voti favorevoli e 4 contrari (Ferioli, Gallerani, Campanini, Campione), presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

d e l i b e r a

1) di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2, del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 luglio 2014, i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l'anno 2016, come sotto riportati:

- Illuminazione pubblica, manutenzione strade e servizi connessi € 387.988,00
- Manutenzione verde pubblico € 211.133,00
- Anagrafe € 70.490,00
- URP € 159.651,00
- Cimitero € 21.500,00

2) di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il Tributo sui servizi indivisibili TASI:

- aliquota TASI del 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle fattispecie di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota TASI del 0,6 per mille per le aree edificabili;
- aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota TASI del 1,2 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- aliquota TASI del 1,4 per mille per immobili abitativi (classificati come A esclusi gli A10) e relative pertinenze non concessi a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- aliquota TASI pari al 2,2 per mille per gli immobili di categoria C01
- aliquota TASI pari al 0,7 per mille per gli immobili di categoria C01 locati o utilizzati.
- aliquota TASI del 0,7 per mille per tutti gli altri immobili non riconducibili ad altre aliquote;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita purchè non affittati/occupati;
- aliquota TASI zero per mille per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili a seguito gli eventi sismici del 20 e 29 maggio fino al permanere di inagibilità/inabitabilità;

3) di stabilire in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9), o assimilati da regolamento, di stabilire quanto segue:

€ 50,00 per ogni figlio coabitante e fino a 26 anni, anche se fiscalmente non a carico;

€ 50,00 per presenza di ogni soggetto coabitante con disabilità:

- invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e/o comma 3 della L104/1992;

le detrazioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta;

4) nel caso in cui gli immobili di cui sopra siano occupati da un soggetto diverso dal titolare a titolo di abitazione principale è a carico del possessore o detentore del diritto reale il 90% dell'imposta;

5) di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2016;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2016;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214;

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva, con 6 voti favorevoli e 4 contrari (Ferioli, Gallerani, Campanini, Campione).